CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

—

Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette

Presentato il 13 giugno 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I. — Il presente disegno di legge provvede a prorogare il termine che viene a scadere il prossimo 30 giugno riguardante il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette. L'iniziativa tende ad evitare che la scadenza del termine interrompa il funzionamento di taluni uffici finanziari nel momento in cui si richiede un maggiore e più intenso sforzo per la lotta all'evasione.

II. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle imposte e di quelli del registro, furono soppressi n. 297 uffici delle imposte dirette. L'articolo 8 del suddetto decreto presidenziale n. 644 prevedeva che gli uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi avrebbero potuto tuttavia continuare ad esercitare la loro attività sino al 31 dicembre 1976, ma limitatamente ai rapporti di imposta sorti anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria; con decreti ministeriali si sarebbe provveduto a stabilire la data della cessazione definitiva della loro attività.

Il termine in questione venne prorogato al 30 giugno 1977 dal decreto-legge 30 settembre 1976, n. 865, convertito dalla legge 23 febbraio 1977, n. 41, e con il successivo decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 535, si fissò al 30 giugno 1978 il termine per la definitiva rideterminazione delle circoscrizioni e si stabilì che le sedi che al 30 giugno 1977 avevano esercitato l'attività

a stralcio avrebbero continuato a svolgerla sino alla suddetta data del 30 giugno 1978 e dal 1° gennaio 1978 avrebbero beneficiato anche della restituzione di tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle per la gestione dei rapporti di imposta sorti dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria. Di tale provvedimento beneficiarono 80 uffici, cosidetti « rivitalizzati ».

Tuttavia non fu possibile allora – ed ancor oggi il problema resta di non semplice soluzione – definire e completare, per tutti gli uffici sopprimendi, una razionale ripartizione dei comuni rientranti nei loro distretti territoriali, in modo da creare zone quanto più possibile omogenee economicamente e, allo stesso tempo, rendere agevoli l'espletamento degli adempimenti da parte dei contribuenti e i rapporti tra questi ultimi e l'Amministrazione finanziaria. Per queste ragioni si è provveduto a fissare sempre nuove proroghe attribuendo, nel contempo, al Ministro delle finanze la facoltà di decretare la cessazione dell'attività degli uffici delle imposte dirette prorogati, anche prima della scadenza del termine fissato dalle varie leggi di proroga.

L'Amministrazione finanziaria si è avvalsa di tale facoltà per chiudere 16 uffici sopprimendi degli 80 « rivitalizzati ».

Il 30 giugno 1988, per effetto dello scadere dell'ultima proroga disposta dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, dovrebbero cessare dalle proprie funzioni gli ultimi 64 uffici distrettuali delle imposte dirette già soppressi in virtù degli articoli 1 e 8 del ricordato decreto presidenziale n. 644 del 1972 ma ancora funzionanti per le ragioni sopradette. In particolare si tratta di 5 uffici nel compartimento di Ancona, di 10 uffici nel compartimento di Bari, di 1 ufficio in quello di Bologna, di 3 in quello di Campobasso, di 11 in quello di Catanzaro, di 6 uffici nel compartimento di Firenze, di 3 in quello di Genova, di 3 in quello di L'Aquila, di 4 in quello di Milano, di 8 in quello di Napoli, di 3 in quello di Perugia, di 3 in quello di Roma, di 1 in quello di di Torino, di 1 in quello di Trento e di 2 uffici nel compartimento di Venezia.

Va però rilevato che la chiusura degli uffici suddetti appare in questo momento inopportuna, al di là dei comprensibili problemi logistici e di sistemazione del personale, sia in quanto rimane tuttora irrisolta la questione della ripartizione territoriale sia perché non sono ancora entrati in funzione tutti i previsti centri di servizio, con i conseguenti problemi di riordino delle funzioni negli uffici stessi.

Per tali ragioni si rende necessaria la proroga sino al 30 giugno 1990, ferma sempre restando la facoltà di procedere con decreto del Ministro delle finanze alla chiusura di sopprimendi uffici anche prima del termine suddetto.

III. — La natura delle disposizioni recate dal presente provvedimento rivela la necessità e l'urgenza della disciplina adottata, in virtù della quale si assicura la continuità del funzionamento di taluni uffici: in mancanza, si ingenererebbero nei rapporti tributari pendenti incertezze e contenzioso con danni sia per i cittadini che per l'Amministrazione.

IV. — Nessuna delle disposizioni recate dal disegno di legge comporta maggiori oneri per l'erario. Infatti per quanto riguarda il protrarsi del funzionamento degli uffici la cui attività avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 1988, il persistere delle condizioni sopra indicate nella presente relazione già avevano indotto, in sede di previsione delle spese, a tener presente la opportunità che tali uffici permanessero in funzione anche oltre il termine di cui sopra. Pertanto non viene redatta la relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1990. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.